

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1752

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VERALDI, CAVALLARO,
BATTISTI, MAGISTRELLI, MANZIONE, COLETTI,
FORMISANO, LIGUORI, CASTELLANI e BASTIANONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2002

Modifiche all’articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entrato in vigore il 1° luglio 2002, riunisce in un unico testo tutte le disposizioni di legge afferenti le cosiddette spese di giustizia.

Pur trattandosi di un'opera normativa apprezzabile sotto il profilo del riordino della materia, tuttavia tale testo, nella parte relativa al patrocinio a spese dello Stato, opera un illogico sganciamento da altre norme di legge, tra le quali quelle di cui alla precedente legge 29 marzo 2001, n. 134, emanata come modifica della legge 30 luglio 1990, n. 217, la quale riorganizzava l'intera materia.

In sostanza, il testo unico riproduce quasi totalmente la precedente normativa, ma in esso è del tutto assente una norma di raccordo con il precedente articolo 9 della citata legge n. 134 del 2001, il quale recitava al comma 1: «Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento».

Tale articolo, tuttavia, pare essere stato «abrogato» tacitamente dalla nuova formulazione della legge, in quanto l'articolo 81 del testo unico, del quale si chiede la modifica, non prevede più che l'indagato/imputato, ovvero il soggetto che intenda avvalersi di tale beneficio nei procedimenti civili o amministrativi, possa avvalersi di un difensore di suo gradimento, ma solo che abbia facoltà di sceglierlo fra quelli presenti negli appositi elenchi formati dai locali consigli dell'ordine.

In questi elenchi, però, può essere annoverato solo il legale che possieda dei requisiti, fra cui quello (discriminatorio nei confronti dei giovani professionisti) dell'anzianità di almeno sei anni di iscrizione all'Albo degli avvocati.

Orbene, la norma in parola, oltre ad essere assurdamente discriminatoria e riprovevole sotto un profilo etico-giuridico, in quanto introduce un doppio binario nella giustizia, a scelta per i paganti e limitata per i meno abbienti, sebbene dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 299 del 2002, istituisce un'illegittima disparità di trattamento fra gli avvocati giovani e quelli anziani.

Ciò in quanto i primi, pur essendo avvocati a tutti gli effetti sin dalla data della loro iscrizione all'albo (a seguito della legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha abrogato la figura del procuratore legale) e potendo, altresì, esercitare davanti a tutti gli organi giudiziari (ad eccezione delle magistrature superiori, dinanzi alle quali si potrà patrocinare dopo dodici anni di iscrizione all'Albo), pur avendo magari un'elevata esperienza processuale, non potranno più difendere persone non abbienti, magari già da loro difese in precedenti processi.

Inoltre, l'anzianità di servizio richiesta per l'esercizio della difesa con l'ausilio del patrocinio a spese dello Stato, è di molto superiore rispetto a quella richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, pari invece a due anni.

Tale discrepanza comporta che il giovane avvocato, legittimamente nominato difensore d'ufficio di un soggetto non abbiente, da quest'ultimo confermato quale difensore di fiducia ed altresì richiesto di prestare la propria opera avvalendosi del beneficio di cui

sopra, non possa assolutamente difendere il proprio cliente.

Da qui la conseguente necessità di una nuova designazione di un ulteriore difensore d'ufficio; designazione che, dovendo essere effettuata dal giudice precedente in base ad una turnazione, dalla quale è esclusa ogni discrezionalità ed ogni controllo in merito all'anzianità di servizio, porterebbe, in caso di nuova nomina di un diverso difensore d'ufficio con meno di sei anni di iscrizione all'albo, una inconcepibile paralisi del procedimento penale, oltre ad una gravissima lesione dei diritti di difesa del cittadino, che si vedrebbe di fatto privato della possibilità di usufruire del difensore designato (da lui o dal giudice) e, quindi, costretto a subire la nomina di un altro avvocato in possesso dei requisiti attualmente necessari per l'iscrizione all'apposito elenco di cui al testo unico, che potrebbe, invero, non essergli affatto gradito!

La situazione sarebbe ridicola, se non fosse assurdamente grave e prodromica di effetti perniciosi sull'intero andamento della giustizia.

In effetti, è giusto che il legislatore preveda criteri di verifica delle qualità deontologiche e professionali dell'avvocato, ma tuttavia, se delle prime è il consiglio dell'ordine che fornisce garanzia (almeno per quanto a sua conoscenza), per le seconde è solo il cliente, ovvero la documentata esperienza professionale, che può essere d'aiuto. Sicchè, potrà darsi che un giovane avvocato abbia patrocinato 50 cause in tre anni, mentre un

collega anziano, potrebbe averne seguito un eguale numero, ma in dieci anni di attività!

Dunque, la norma deve essere modificata e devono essere cambiati soprattutto i parametri di valutazione dell'attitudine professionale.

Nondimeno però, stante la prescrittività dell'articolo 81, i vari consigli dell'ordine non possono modificare tale stato di cose dovendo rispettare la legge e la relativa imposizione dell'anzianità professionale di almeno sei anni, quando invece, se essa fosse diversamente concepita, gli stessi ordini potrebbero autonomamente valutare, sulla base dell'esperienza globale dell'avvocato, la possibilità di inserire nell'elenco degli avvocati coloro che abbiano prestato la loro opera difensiva nel corso dei due anni previsti dalla legge sul difensore d'ufficio.

Diversamente opinando, ci si avvierebbe ad una letale distorsione dei diritti fondamentali, sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, fra i quali, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), è sancito quello alla difesa, attraverso l'opera di un difensore di propria scelta.

Pertanto, l'intervento legislativo proposto si appalesa di vitale importanza per la tutela dei diritti elementari di tutti coloro che necessitano dell'opera di un difensore, oltre che per quelli della giovane classe forense, ingiustamente estromessa dall'esercizio di parte importante della propria attività professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifica dell'articolo 81 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 81, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) anzianità professionale non inferiore a due anni».